



PROVINCIA DI PADOVA

Marche da bollo
€ 16,00 + € 16,00

Assolte in modo virtuale
Identificativi:
N.01171538645866
del 29/06/2018 +
N. 01171022645267
del 7/11/2018

Il numero di protocollo è indicato
nell'allegata minuta accompagnatoria

Provvedimento N. **221/VIA/2018 del 30 novembre 2018**

ECOLOGIA\RF\AS

Codice SIA Ditta n. 1113

OGGETTO: ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.I.A.

VERIFICA DI ASSOGETTABILITA' (art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e art. 13 della L.R. n. 4/2016)

Rinnovo del provvedimento provinciale n. n. 5388/EC/2010. Impianto di recupero rifiuti con potenzialità maggiore di 10 t/g

Ditta: **VENETA MINERARIA S.p.A.**

Sede legale: Via Caldara Emilio, 40 – 20122 MILANO

Sede attività: Este – Via Ateste n. 16 C/D/E

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la L.R. n. 4/2016;
- la DGRV n. 1021 del 29/06/2016;
- la DGRV n. 1979 del 06/12/2016;
- la DGRV n. 1400 del 29/08/2017;
- la DGRV n. 568 del 30/04/2018;
- la L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
- il Regolamento Provinciale n. 88 “Regolamento per il funzionamento del comitato tecnico provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale” approvato con D.C.P. n. 11 reg. Prot. n. 140557 del 11/10/2016;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l'art. 28 dello Statuto della Provincia, approvato con D.C.P. n. 15 di reg. del 17/5/2000, integrato con D.C.P. n. 68 di reg. del 22/11/2000 e modificato con D.C.P. n. 4 di reg. del 07/02/2005;

PRESO ATTO che:

- in data 2/7/2018 Prot. n. 49538 e in data 05/07/2018 Prot. n. 51046 è pervenuta alla PEC della Provincia la domanda di Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 e delle DGR 1020/2016 e n. 1979/2016, della Ditta VENETA MINERARIA S.p.A. per il rinnovo del provvedimento provinciale n. 5388/EC/2010 del 16/04/2010 Prot. n. 61755 senza la realizzazione di nuove opere, relativo a “Impianto di recupero rifiuti con potenzialità maggiore di 10 t/g” nel Comune di Este – Via Ateste n. 16 C/D/E. Contestualmente alla domanda è stata depositata la relazione tecnica-descrittiva e il relativo progetto;
- con attestazione del 28/06/2018 la ditta ha eseguito il pagamento degli oneri istruttori ai sensi della DGR n. 1021/2016;

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: Settore Ecologia
Dirigente di Settore: dott. Renato Ferrolì
Istruttoria a cura dell'Ufficio V.I.A.

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it

Recapito postale: Provincia di Padova – Piazza Bardella, 2 – 35131 Padova

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it



PROVINCIA DI PADOVA

RILEVATO che:

- il 17/07/2018 Prot. n. 53935 la Provincia ha pubblicato nel proprio sito web l'avviso di deposito del progetto con la documentazione descrittiva e progettuale acquisita agli atti;
- con nota Prot. n. 54031 del 17/07/2018 la Provincia ha inviato la comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione e di avvio del procedimento istruttorio, comunicando anche i termini entro i quali sarà concluso il procedimento di Verifica di Assoggettabilità. Con la stessa comunicazione è stato richiesto il CDU al Comune di Este;
- il progetto rientra nelle seguenti fattispecie progettuali previste: nell'allegato IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., al punto 7. Progetti di infrastrutture, lett. z.b) *impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D. Lgs. 152/06* e nell'allegato A2 della L.R. n. 4/2016, al punto punto 7. Progetti di infrastrutture, lett. z.b) *impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D. Lgs. 152/06*;
- il progetto è stato presentato al Comitato Tecnico V.I.A. (argomento n. 5 dell'O.d.G.) durante la seduta del 26/07/2018;
- il giorno 5/9/2018 i componenti del gruppo di lavoro nominato per la redazione dell'istruttoria della pratica in oggetto, con i tecnici dell'ufficio VIA, hanno effettuato una visita conoscitiva presso la sede dell'attività della ditta;
- agli atti della Provincia sono pervenute le seguenti osservazioni:
1. Prot. n.60870 del 16/8/2018 nota del Comune di Este;
- in data 7/9/2018 Prot. n. 65748 sono state richieste le controdeduzioni alle osservazioni. Le controdeduzioni sono state assunte agli atti in data 14/9/18 Prot. n. 67360;
- il 27/9/2018 Prot. n. 71026 è stata trasmessa la richiesta di chiarimenti e integrazioni, che sono pervenute in data 31/10/2018 con Prot. n. 80386;

CONSIDERATO che, dalla documentazione presentata, risulta:

- la società Veneta Mineraria S.p.A. è attualmente in possesso di Autorizzazione della Provincia di Padova n. 5388/EC/2010 del 16/04/2010 per l'attività di stoccaggio, recupero e riutilizzo di rifiuti costituiti da metalli derivati da processi produttivi metallurgici, chimici o da operazioni di selezione o trattamento di rifiuti industriali nell'impianto di via Ateste 16/C/D/E in comune di Este. In particolare la ditta è autorizzata per un trattamento massimo giornaliero pari a 100 tonnellate di rifiuti;
- la ditta svolge la propria attività in un'area di circa 33.000 mq dove, alla fine del 1800, sorse la prima attività industriale della città di Este (Azienda Marinoni);
- l'area, secondo il PRG ricade in zona produttiva D1: zona industriale esistente e/o di completamento, inoltre una delle nuove linee produttive si trova all'interno di un capannone collocato in zona D2;
- la società tratta i seguenti rifiuti non pericolosi: CER 120101 Limatura e trucioli di materiali ferrosi, CER 100210 Scaglie di laminazione, CER 060316 Ossidi metallici diversi da quelli di cui alla voce 060315, CER 010308 Polveri di ossidi di ferro fuori specifica, con le operazioni di recupero: R5 riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche, R13 messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12;
- il progetto in esame non prevede di apportare alcuna modifica al ciclo produttivo relativamente all'impianto di recupero rifiuti che rimarrà invariato rispetto la situazione già autorizzata, compresa la parte relativa alle emissioni in atmosfera;



PROVINCIA DI PADOVA

- a seguito recente sentenza del Consiglio di Stato (Sentenza n. 1229 del 28 febbraio 2018 la IV Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato), è necessario che le attività di recupero e i rifiuti trattati per la produzione di materiali EoW siano conformi a quanto indicato nel DM del 5/2/1998. Con le integrazioni presentate la ditta dichiara che non rientra nei parametri chimico-analitici previsti dal DM 5/2/98 con particolare riferimento all'attività 13.18 bis. Secondo quanto previsto dalla circolare della Regione Veneto – Direzioni Ambiente, prot. 316848 del 30/07/2018, in assenza di indicazioni precise da parte dello Stato «*le Autorità competenti non possono dare corso all'istruttoria in attesa delle determinazioni dello Stato, ma solo prorogare i provvedimenti vigenti, previa estensione delle garanzie finanziarie*». Pertanto la ditta potrà procedere a richiedere il rinnovo del provvedimento provinciale n. 5388/EC/2010 soltanto in presenza di precise indicazioni da parte dello Stato a seguito della Sentenza del C.S. n. 1229 del 28 febbraio 2018;
- le attività che andranno a svolgersi all'interno dell'impianto non provocheranno variazioni rilevanti alle emissioni di rumore, per cui è stato rilasciato il Nulla Osta Acustico. Sarà comunque necessario eseguire una nuova valutazione del rumore esterno per verificare il rispetto dei limiti di zona, una volta avviata la produzione con il nuovo lay-out complessivo, comprendente anche le modifiche inerenti l'attività di lavorazione materie prime, per le quali è in corso l'iter autorizzativo, per verificare il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica comunale lungo tutto il confine di proprietà della ditta;
- per le emissioni in atmosfera, essendo già in atto misure di contenimento, le stesse rimarranno nei limiti di legge. Non vi saranno modifiche dal punto di vista degli scarichi idrici, per i quali il competente Consorzio di Bonifica ha espresso parere favorevole alla continuazione degli stessi. Peraltro la ditta dovrà attenersi alle indicazioni contenute in detto parere;
- l'aspetto relativo alle possibili incidenze sulla Rete Natura 2000 è stato affrontato dal Proponente secondo le modalità previste al Punto 2.2 dell'Allegato A della DGRV 1400/17 Modello E “Modello di Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza”. Nell'intervento così come descritto e sviluppato nell'allegato tecnico viene definita la rispondenza all'ipotesi indicata di non necessità della valutazione di incidenza in considerazione della distanza e della esclusione di possibili effetti con i siti di Natura 2000 gli habitat di specie e le specie oggetto di tutela;
- l'attività è già ben inserita nel contesto industriale/artigianale della zona e, dal punto di vista impiantistico, sono già state adottate le migliori tecnologie disponibili per il contenimento delle emissioni in atmosfera, in particolare delle polveri che potrebbero generarsi dalla movimentazione dei rifiuti e dalla loro lavorazione nel ciclo di recupero. La Ditta si impegna a potenziare e a preservare la piantumazione esistente nella parte di confine a ovest rivolta verso la Villa Storica, ed a intensificare le piantumazioni arboree lungo il perimetro utilizzando specie autoctone (carpino cipressino, tiglio, ligustro campestre);

RILEVATO che il Comitato Tecnico V.I.A. nella seduta del 22/11/2018 (argomento n. 3 dell'O.d.G.), ha esaminato le caratteristiche, la tipologia e l'entità del progetto di verifica di assoggettabilità e all'unanimità dei presenti, ha ritenuto di escludere il progetto dalla procedura di V.I.A., di cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto delle seguenti prescrizioni, atte a garantire le condizioni ambientali necessarie a evitare e prevenire impatti ambientali significativi e negativi:

- a) tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni sotto specificate;



PROVINCIA DI PADOVA

- b) entro tre mesi dalla messa in esercizio degli impianti con il nuovo lay-out complessivo, comprendente anche le modifiche inerenti l'attività di lavorazione materie prime, sia eseguita una nuova valutazione del rumore esterno per verificare il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica comunale lungo tutto il confine di proprietà della ditta. Lo studio dovrà essere inviato ad ARPAV e Comune di Este, per le valutazioni del caso, e alla Provincia;
- c) tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nella nota prot. 11967/31 del 3/09/2018 del Consorzio di Bonifica dovranno essere rispettate;

RITENUTO per quanto espresso in precedenza di escludere il progetto, per la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione, dalla procedura di V.I.A. di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

DECRETA

- ART. 1** l'esclusione dalla procedura di V.I.A. di cui all'art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il rinnovo di autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016, del progetto presentato dalla ditta VENETA MINERARIA S.p.A. "*Rinnovo del provvedimento provinciale n. n. 5388/EC/2010. Impianto di recupero rifiuti con potenzialità maggiore di 10 t/g*" sito nel comune di Este – Via Ateste n. 16 C/D/E, così come descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica di assoggettabilità e nelle successive integrazioni, con le seguenti prescrizioni, atte a garantire le condizioni ambientali necessarie a evitare e prevenire impatti ambientali significativi e negativi:
- a) tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni sotto specificate;
 - b) entro tre mesi dalla messa in esercizio degli impianti con il nuovo lay-out complessivo, comprendente anche le modifiche inerenti l'attività di lavorazione materie prime, sia eseguita una nuova valutazione del rumore esterno per verificare il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica comunale lungo tutto il confine di proprietà della ditta. Lo studio dovrà essere inviato ad ARPAV e Comune di Este, per le valutazioni del caso, e alla Provincia;
 - c) tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nella nota prot. 11967/31 del 3/09/2018 del Consorzio di Bonifica dovranno essere rispettate.
- ART. 2** Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la Ditta proponente è tenuta a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel presente provvedimento e comunicare, con apposito modulo, alla Provincia e ad ARPAV gli adempimenti di quanto disposto.
Nel caso in cui siano accertati inadempimenti o violazioni alle condizioni ambientali dettate con il presente provvedimento, si procederà come previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- ART. 3** La presente esclusione dalla procedura di VIA, non esenta dall'ottenimento delle autorizzazioni/concessioni previste dalla norma per la realizzazione del progetto valutato e gestione dell'attività, che devono essere acquisite dalla Ditta prima dell'inizio dei lavori descritti.



PROVINCIA DI PADOVA

- ART. 4 Di notificare il presente provvedimento, alla ditta VENETA MINERARIA S.p.A., con sede legale in Via Caldara Emilio, 40 – 20122 MILANO.
- ART. 5 Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Este.
- ART. 6 Che questo ente pubblicherà integralmente il presente provvedimento sul proprio sito web, così come previsto dall'art. 19, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- ART. 7 Che, avverso il presente provvedimento, è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241 del 07.08.1990, nel termine di 60 giorni ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente atto è costituito da n. 5 pagine.

IL DIRIGENTE
dr. Renato Ferroli
(firma digitale)